

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE E DELLA LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

(art. 37 delle norme di attuazione del PUP - art. 62 della legge urbanistica provinciale)

(Testo coordinato dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 395 di data 26 febbraio 2010, con la modifica introdotta dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 401 del 8 marzo 2013)

Capo I

Criteria per la realizzazione delle abitazioni in aree agricole o aree agricole di pregio

(articolo 37, comma 4, delle norme di attuazione del PUP)

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione, si considera:

- a) transumanza: antica pratica di allevamento che prevede il trasferimento del bestiame in estate ai pascoli della montagna ed in autunno al piano.
- b) serra propriamente detta: la costruzione o l'impianto che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, utilizzata per le colture intensive orto-flori-frutticole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante. E' realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce, stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.
- c) tunnel permanente: serra dotata di impianti di riscaldamento realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il materiale di copertura è costituito da films plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente. L'utilizzo dei tunnels mobili pesanti non è temporaneo o stagionale, ma assimilabile a quello della serra p.d..
- d) tunnel temporaneo: struttura realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in films plastici leggeri o con reti ombreggianti, ancorata in modo non eccessivamente invasivo nel terreno, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabile e rimovibile. Il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura.
- e) colture orticole: ai fini del calcolo delle superfici coltivate a orticole si considerano tutte le coltivazioni destinate all'ottenimento di ortaggi, quali ad esempio carote, sedano, radicchi, insalate, zucchini, cavoli, legumi freschi e da granella, ad esclusione delle superfici prative in rotazione, della patata, del mais e di altre colture industriali.
- f) frutteto: ai fini del calcolo delle superfici coltivate si considera "frutteto" un impianto razionale di alberi e arbusti da frutta quali ad esempio melo, ciliegio, susino, albicocco, kiwi, ad esclusione di castagni e noci.

- g) colture di piccoli frutti e fragole: ai fini del calcolo delle superfici coltivate a piccoli frutti si considerano gli impianti razionali e intensivi di specie frutticole quali ribes, more, lamponi, mirtillo, uva spina.
- h) attività agrituristiche: l'insieme delle attività previste dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e dal suo regolamento di attuazione.
- i) archivio provinciale delle imprese agricole: l'archivio di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, di seguito denominato APIA.
- j) volume residenziale: volume vuoto per pieno calcolato dal solaio di calpestio dell'abitazione fino all'estradosso della copertura se il sottotetto è abitabile, con esclusione dei vani scala. Nel caso di sottotetto non abitabile il volume residenziale è il volume vuoto per pieno calcolato dal piano di calpestio fino all'estradosso del solaio, con esclusione dei vani scala.

2. Il Piano urbanistico provinciale, approvato con legge 27 maggio 2008, n. 5, è denominato di seguito PUP. La legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 è denominata di seguito legge urbanistica.

Art. 2

Autorizzazione per la realizzazione delle abitazioni

1. L'acquisizione del titolo edilizio per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze in aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione della Provincia intesa a verificare la sussistenza delle condizioni previste per la loro realizzazione dai predetti articoli e il rispetto delle presenti disposizioni attuative del PUP e dell'articolo 62 della legge urbanistica.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dai seguenti soggetti:

- a) dal servizio provinciale competente in materia di strutture agricole, per gli interventi che ricadono nelle aree agricole di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP;
- b) dal comitato di cui all'articolo 62, comma 9, della legge urbanistica, per gli interventi che ricadono nelle aree agricole di pregio di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP.

3. La richiesta dell'autorizzazione provinciale per la realizzazione dell'abitazione può essere successiva o contestuale alla presentazione dei progetti di realizzazione dei manufatti produttivi che determinano le condizioni di eccezionalità, stretta connessione e di inderogabile esigenza.

4. L'unità abitativa di nuova realizzazione deve risultare inserita ove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo.

Art. 3

Requisiti soggettivi

1. Possono richiedere l'autorizzazione per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze le imprese iscritte alla sezione prima dell'APIA senza soluzione di continuità, da almeno 3 anni.

2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1 dell'iscrizione da almeno 3 anni all'APIA nel caso di:

- a) imprenditori agricoli che subentrano nella gestione di un'impresa esistente al fine di garantirne la continuità gestionale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - 1) l'imprenditore agricolo che subentra nella gestione non deve avere età superiore a 40 anni al momento della richiesta della concessione edilizia;
 - 2) i soggetti ai quali il giovane imprenditore subentra nella gestione devono essere parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado dello stesso;

- 3) i soggetti che cedono la gestione devono risultare di età superiore a 50 anni;
 - 4) l'azienda che forma oggetto di subentro nella gestione non deve essere stata costituita in seguito alla divisione di un'azienda preesistente avvenuta nel triennio antecedente salvo che la stessa non richieda un numero di ore di lavoro superiore a 2.500;
- b) giovani agricoltori qualora le rispettive imprese siano già iscritte alla sezione prima dell'APIA, richiedano un volume di lavoro equivalente pari ad almeno una ULU e soddisfino al requisito della capacità professionale, come richiesta per l'accesso al premio di insediamento;
 - c) imprese che hanno modificato il loro stato giuridico e che cumulativamente garantiscano comunque i tre anni di iscrizione alla sezione prima dell'APIA.

3. L'autorizzazione può essere richiesta:

- a) dal conduttore dell'impresa agricola individuale: in questo caso l'abitazione sarà destinata ad ospitare l'imprenditore e il proprio nucleo familiare;
- b) dal legale rappresentante dell'impresa agricola societaria: in questo caso l'alloggio, di proprietà della società medesima, sarà destinato ad alloggio dell'operatore agricolo responsabile della conduzione dell'attività agricola, ovvero del custode delle strutture e dei mezzi di produzione aziendali e del suo nucleo familiare.

4. **Nell'anno antecedente** alla presentazione della domanda il soggetto richiedente o il coniuge non devono risultare titolari del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi.

5. Nel caso di società di persone il requisito previsto al comma 4 deve essere posseduto, oltre che dal legale rappresentante, anche da tutti i soci della medesima società.

6. Non è considerato idoneo l'eventuale alloggio per il quale sussista una delle seguenti condizioni:

- a) sia necessario, per motivi igienico-sanitari, di sicurezza, di tutela ambientale o di attuazione di precise indicazioni del piano regolatore generale, spostare l'intero centro aziendale ad una località più compatibile;
- b) l'alloggio risulti privo dei requisiti igienico sanitari prescritti ai fini dell'ottenimento o mantenimento dell'agibilità, che non siano ottenibili nemmeno attraverso interventi di recupero edilizio.
- c) si trovi a più di 1000 metri di strada carrabile dal complesso aziendale ove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo, fatte salve le imprese a prevalente indirizzo zootecnico, per le quali tale parametro non si applica.

Art. 4

Criteria di eccezionalità, casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza per la realizzazione di immobili ad uso abitativo.

1. Sono ritenuti casi di eccezionalità, stretta connessione e inderogabile esigenza quelle situazioni dove sussistono dei legami di interdipendenza fra l'attività agricola esercitata ed i manufatti ad uso produttivo presenti in azienda, tali da richiedere la presenza continua, costante e giornaliera nei luoghi di allevamento, di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dell'operatore agricolo.

2. Non sono ritenuti casi di eccezionalità, di stretta connessione ed inderogabile esigenza la realizzazione di abitazioni per le imprese che non rispondono ai requisiti descritti ai successivi articoli e/o presso le quali gli immobili produttivi, esistenti o in costruzione, svolgano solamente funzioni di riparo dagli agenti atmosferici e di protezione da danni arrecati da terzi, ma non comportino interdipendenza fra i vari fabbricati aziendali, l'attività esercitata e la presenza fisica di un operatore agricolo.

Art. 5
Imprese zootecniche

1. Rientrano nelle situazioni previste dall'articolo 4, comma 1, le imprese zootecniche con una consistenza di capi allevati pari almeno a quella riportata nella tabella di cui all'Allegato A. Fanno eccezione le aziende zootecniche la cui sede aziendale è posta sopra i 1000 m s.l.m., per le quali i limiti di consistenza vanno ridotti del 30%.

2. Rientrano altresì nelle situazioni previste dall'articolo 4, comma 1, le imprese zootecniche ad allevamento misto (bovino, equino, ovi-caprino, ecc.) che, pur non soddisfacendo i limiti della tabella di cui all'Allegato A, hanno una consistenza di capi allevati pari almeno a complessivi 25 UBA (Unità Bestiame Adulto).

3. Non possono essere considerate situazioni di eccezionalità, di stretta ed inderogabile esigenza la realizzazione di abitazioni per le aziende agricole caratterizzate da allevamenti minori (ovini, caprini) esclusivamente a carattere nomade (transumanza extra provinciale).

Art. 6
Imprese viti-enologiche

1. Rientrano nelle situazioni previste dall'articolo 4, comma 1, le imprese viti - enologiche con una superficie aziendale vitata di non meno di 5 ettari, di cui almeno 2 in proprietà, i cui titolari dimostrino di aver operato come imprenditori nel settore della vinificazione per almeno tre anni, ridotti ad un anno per diplomati e laureati in enologia, assicurando una produzione aziendale, al netto di eventuali acquisti esterni, di almeno 150 ettolitri di vino.

2. All'atto della presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve inoltre essere socia di cantine, presso le quali abbiano luogo la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione del vino ottenuto dalle uve prodotte presso l'azienda.

Art. 7
Imprese floroortovivaistiche

1. Rientrano nelle situazioni previste dall'articolo 4, comma 1, le imprese agricole caratterizzate prevalentemente da produzioni floro e/od orto vivaistiche ottenute in strutture quali serre e tunnel permanenti, fissi e riscaldati su una superficie in proprietà di almeno 1000 mq.

2. Sono considerate attività floro e/od orto vivaistiche le coltivazioni di floricole ed orticole destinate al commercio come materiale da riproduzione o propagazione o come piante finite. Rientrano altresì in tale categoria le produzioni di orticole che sono destinate alla selezione, alla lavorazione ed al confezionamento in strutture aziendali per la loro successiva commercializzazione.

Art. 8
Imprese frutticole; imprese di coltivazione di fragole e di piccoli frutti; imprese orticole

1. Rientrano nelle situazioni previste dall'articolo 4, comma 1, le imprese frutticole con una superficie aziendale investita a frutteto di non meno di 5 ettari, di cui almeno 2 in proprietà, che dimostrino di aver proceduto direttamente nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda alla conservazione, alla lavorazione, alla eventuale trasformazione, al confezionamento e alla commercializzazione dell'intera produzione aziendale.

2. Rientrano altresì nelle situazioni previste dall'articolo 4, comma 1, le imprese di coltivazione dei piccoli frutti e delle colture orticole con una superficie aziendale investita a piccoli

frutti e/o a colture orticole di non meno di 1 ettaro, di cui almeno 0,5 ettari in proprietà, che procedano direttamente alla conservazione, alla lavorazione, alla eventuale trasformazione, al confezionamento e alla commercializzazione dell'intera produzione aziendale.

3. Nei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve inoltre essere socia di cooperative agricole, società e associazioni presso le quali abbiano luogo la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti aziendali che determinano la situazione di eccezionalità, stretta connessione e di inderogabile esigenza prevista dall'articolo 4.

Art. 9

Imprese ittiche

1. Rientrano nelle situazioni previste dall'articolo 4, comma 1, le imprese ittiche con una superficie di almeno mq. 2500 di vasche produttive attive destinate all'allevamento. Dal computo delle vasche produttive devono essere scorporate le superfici impiegate per usi ricreativo-sportivi (pesca sportiva, ecc.).

Art. 10

Imprese vivaistiche del settore viticolo

1. Rientrano nelle situazioni previste dall'articolo 4, comma 1, le imprese vivaistiche che operano nel settore viticolo che producano annualmente almeno 150.000 talee innestate e che dispongano in provincia di Trento delle necessarie strutture per lo svolgimento delle lavorazioni fuori campo (innesto, forzatura, ecc...).

Art. 11

Imprese agricole ad indirizzo misto

1. Rientrano nelle situazioni previste dall'articolo 4, comma 1, le imprese agricole ad indirizzo misto (ad es. frutticole-viticole, frutticole-zootecniche, frutticole-orticole, frutticole-piccoli frutti, ecc.), che rispondono ai requisiti di almeno uno degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Rientrano inoltre nelle situazioni previste dall'art. 4, comma 1, le imprese agricole ad indirizzo misto che, pur non rispondendo a quanto stabilito al comma 1, fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli in ordine alle singole tipologie aziendali, presentano parametri aziendali relativi alle superfici nette coltivate e/o alla consistenza degli allevamenti pari ad almeno due terzi di quanto indicato agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, con riferimento ad almeno due indirizzi produttivi.

Art. 12

Imprese agrituristiche

1. Rientrano nelle situazioni previste dall'articolo 4, comma 1, le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività agrituristiche, così come previste dalla legge provinciale n. 10 del 2001:

- a) alloggio in stanze con almeno servizio di prima colazione, predisposto a cura dell'impresa agrituristica in apposita sala, per non meno di 16 ospiti;
- b) somministrazione di pasti e bevande per almeno 20 posti tavola.

2. Il soggetto richiedente la concessione deve risultare già iscritto all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, previsto dalla citata legge provinciale n. 10 del 2001, per le attività di cui al comma 1.

Art. 13

Modalità e procedimenti concernenti l'acquisizione del titolo edilizio

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze in aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, gli interessati devono presentare al servizio provinciale competente in materia di strutture agricole, oltre agli elaborati progettuali già previsti ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio, la seguente ulteriore documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante:
- che il soggetto richiedente ed il coniuge non risultano titolari o contitolari, eredi o legatari del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi, ovvero, che gli stessi sono titolari o contitolari, eredi o legatari del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione di altro alloggio non idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi, in quanto rientrante in uno dei casi previsti dall'articolo 3, comma 6;
 - nel caso di imprese vitienologiche, frutticole, a piccoli frutti, orticole o miste, che l'impresa non è socia di cooperative agricole, società, associazioni, e consorzi di tutela, presso le quali abbiano luogo la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento, l'etichettatura e la commercializzazione dei prodotti aziendali che determinano la situazione di eccezionalità, stretta connessione e di inderogabile esigenza prevista dall'articolo 4;
- b) nel caso di imprese societarie il legale rappresentante deve inoltre produrre:
- copia dell'atto costitutivo dal quale risulti che l'oggetto sociale sia l'esercizio esclusivo di attività agricola e/o agrituristica;
 - copia dell'atto di nomina (verbale, deliberazione, ecc.) del legale rappresentante;
 - nel caso di società di persone, dichiarazione dei singoli soci di non essere titolari o contitolari, eredi o legatari del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi, ovvero, di essere titolari o contitolari, eredi o legatari del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione di altro alloggio non idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi, in quanto rientrante in uno dei casi previsti dall'articolo 3, comma 4.

2. L'accertamento dell'iscrizione dei soggetti richiedenti alla sezione prima dell'APIA, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 in merito alle superfici coltivate, alla consistenza degli allevamenti e delle produzioni, è effettuato d'ufficio dal servizio provinciale competente avvalendosi dei dati contenuti nel fascicolo aziendale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 300 del 20 febbraio 2004.

CAPO II
Criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche in aree agricole.
(articolo 37, comma 5, delle norme di attuazione del PUP)

Art. 1

Criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche in aree agricole.

1. L'attività agrituristiche deve svolgersi prioritariamente nell'ambito di edifici e strutture esistenti. Il recupero di eventuali immobili esistenti non utilizzati dovrà sempre essere ritenuto prioritario rispetto a nuove edificazioni, fatti salvi i casi in cui sia esaurientemente dimostrato che essi non sono recuperabili in relazione alla destinazione d'uso.

2. Qualora l'intervento presenti una localizzazione e una tipologia non ottimale sotto il profilo urbanistico e paesaggistico-ambientale, la sua realizzazione può essere subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni finalizzate ad ottenerne un migliore inserimento nel contesto.

3. Può essere autorizzato un solo nuovo edificio a destinazione agriturbistica per impresa. Le strutture agriturbistiche aziendali devono inoltre essere situate tutte nel medesimo luogo, evitando la dispersione delle stesse in più località, anche per imprese dotate di più unità tecnico-economiche (UTE), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, fatto salvo il caso di recupero di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PUP (25 giugno 2008) e dismessi dall'attività agricola o da altre destinazioni d'uso. Fanno inoltre eccezione le strutture agriturbistiche a carattere stagionale situate negli alpeggi.

4. I nuovi edifici agriturbistici sono autorizzabili solo per aziende iscritte in sezione prima all'APIA da almeno tre anni e richiedenti una capacità di lavoro pari ad almeno una ULU (unità lavorativa uomo). Il requisito temporale non è richiesto, oltre che nel caso di imprese che hanno modificato il loro stato giuridico e che cumulativamente garantiscano comunque i tre anni di iscrizione alla sezione prima dell'APIA, anche nel caso di giovani agricoltori qualora le rispettive imprese siano già iscritte alla sezione prima dell'APIA, richiedano un volume di lavoro equivalente pari ad almeno una ULU e soddisfino al requisito della capacità professionale, come richiesta per l'accesso al premio di insediamento .

5. Le strutture agriturbistiche possono essere dotate di locali adibiti al benessere o al fitness degli ospiti, per una superficie massima di mq 100 al netto di eventuali locali tecnici accessori necessari per il funzionamento degli stessi (locali dotati di compressori per l'idromassaggio, climatizzazione od il riscaldamento);

6. Se compatibile dal punto di vista igienico sanitario, i locali di cui al comma 5 possono essere collocati anche in interrati o semiinterrati, fatto salvo il limite di mc. 1200 fuori terra previsto dall'articolo 8 del regolamento d'esecuzione della legge provinciale n. 10 del 2001.

7. Le aziende apistiche possono realizzare strutture agriturbistiche in aree agricole purché dispongano di un allevamento stanziale in provincia di Trento di almeno 150 arnie e siano dotate di specifici spazi di lavorazione, trasformazione e vendita del proprio prodotto.

8. Le strutture agriturbistiche che prevedano la somministrazione di pasti e bevande, ad esclusione di quelle localizzate nelle malghe, dovranno essere dimensionate in modo da permettere un periodo di apertura minimo pari ad almeno 200 giorni/anno.

Capo III
**Disposizioni attuative in materia di utilizzo di aree a pascolo per il calcolo della densità
fondiaria**

(articolo 62, comma 1, della l.p. n. 1 del 2008)

Art. 1

Utilizzo aree a pascolo

1. L'utilizzo di aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria è consentito nel solo caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico e limitatamente a superfici qualificabili come pascolo aziendale. Si intende per pascolo aziendale una superficie foraggera non falciata, diversa dall'alpeggio, destinata al pascolo del bestiame per almeno 5 mesi l'anno.

2. A seconda del tipo di allevamento, le aree a pascolo aziendale possono essere computate nel calcolo della densità fondiaria con le seguenti limitazioni:

- a) allevamenti di bovini ed equini: fino al 20% della superficie utile ai fini del calcolo della densità fondiaria;
- b) allevamento ovicaprino non transumante: fino al 50% della superficie utile ai fini del calcolo della densità fondiaria.

3. Per gli allevamenti ovicaprini transumanti e gli allevamenti avicunicoli intensivi l'eventuale presenza di superfici a pascolo aziendale non è ammessa nel calcolo della densità fondiaria.

4. Sono escluse le superfici a pascolo degli alpeggi di proprietà pubblica e privata.

ALLEGATO A

TABELLA DEL NUMERO MINIMO DI CAPI ALLEVATI
(Capo I, articolo 5)

<i>Specie</i>	<i>N° minimo</i>
Bovini da latte	20 UBA ⁽¹⁾
Bovini da carne	60 UBA ⁽¹⁾
Equidi	30 UBA ⁽¹⁾
Suini da ingrasso ⁽²⁾	250 capi adulti ⁽²⁾
Scrofe e verri	30 capi adulti ⁽²⁾
Ovini e caprini da latte	80 capi adulti ⁽²⁾
Ovini e caprini da carne	150 capi adulti ⁽²⁾
Conigli da carne ⁽²⁾	1200 capi da ingrasso ⁽²⁾
Galline ovaiole ⁽²⁾	1200 capi adulti ⁽²⁾
Galline da riproduzione ⁽²⁾	1200 capi adulti ⁽²⁾
Polli da carne ⁽²⁾	3000 capi da ingrasso ⁽²⁾

1. La consistenza media dell'allevamento è espressa in UBA. (Unità Bestiame Adulto) o in capi.

Per il calcolo in UBA si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione, considerati su un ciclo annuale:

SPECIE	UBA	SPECIE	UBA
Bovini > 2 anni	1	Ovini e caprini (per 10 capi)	1,50
Bovini tra 6 mesi e 2 anni	0,60	Conigli (per 100 capi)	1,20
Equini > 6 mesi	1	Galline ovaiole (per 100 capi)	1,40
Bovini < 6 mesi	0,4	Galline da riproduzione (per 100 capi)	1,50
Suini da ingrasso	0,30	Polli da carne (per 100 capi)	0,80
Scrofe	0,50		

2. Il numero di capi è quello ordinariamente presente in azienda. Nel caso di allevamenti di specie il cui ciclo si compie in un periodo di tempo inferiore all'anno, esso corrisponde al numero di capi allevati per ogni ciclo.